



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 25 maggio 2016

**NUMERO AFFARE 00[REDACTED]/2015**

OGGETTO:

Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, da [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], contro Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare, tutti, per quanto di ragione, avverso gli esiti delle prove preselettive del concorso per il reclutamento di n. 2165 VFP 4 per Esercito, Marina e Aeronautica, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1).

#### LA SEZIONE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto, depositato direttamente in data 17 giugno 2015;

Visto l'art. 11, secondo comma, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Visti i pareri interlocutori del 24 giugno 2015 e del 2 dicembre 2015;

Vista l'istanza di concessione della misura cautelare, anche ex art. 56 c.p.a., depositata dalla difesa dei ricorrenti in data 25 febbraio 2016;

Visto il parere interlocutorio del 23 marzo 2016;

Vista la nota ministeriale del 12 aprile 2016, recante in allegato la relazione istruttoria n. 84221 del 15 febbraio 2016, pervenuta al Consiglio di Stato in data 18 aprile 2016, ed inviata anche alla difesa dei ricorrenti;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;

Premesso e considerato.

Con il ricorso straordinario in oggetto, il sig. [REDACTED] ed altri [REDACTED] ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, *in parte qua*, della procedura selettiva per titoli ed

esami diretta al reclutamento di n. 2165 volontari in ferma prefissata quadriennale, riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno, bandita con D.D. del 25 novembre 2014, n. 235, nella parte in cui, a seguito dello svolgimento del test preselettivo di ammissione alle visite mediche, gli interessati risultavano non idonei al proseguimento della selezione.

I ricorrenti, al riguardo, hanno dedotto i seguenti vizi: violazione del principio dell'anonimato delle prove, dell'art. 7 d.P.R. 3 maggio 1953, n. 686, e dell'art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; violazione degli artt. 3, 4, 34 e 97 Cost., nonché dei principi di trasparenza e *par condicio* dei candidati; eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento della causa tipica.

La Sezione esaminava il ricorso nell'adunanza del 24 giugno 2015 e sospendeva l'espressione del parere, anche ai fini dell'istanza cautelare, in attesa che l'Amministrazione facesse pervenire entro sessanta giorni la propria relazione istruttoria.

Con istanza del 3 novembre 2015, gli interessati sollecitavano una decisione in ordine alla domanda cautelare.

Tuttavia, considerato che la relazione istruttoria dell'Amministrazione era da considerarsi necessaria anche ai fini di una decisione circa l'istanza di sospensiva e che con il ricorso si deducevano vizi, che, ove accertati, avrebbero comportato l'annullamento dell'intera selezione, non sembrando potesse delinarsi un danno grave ed irreparabile dall'eventuale protrarsi nel tempo della decisione sull'istanza cautelare, la Sezione, col secondo parere interlocutorio, riteneva di confermare le determinazioni assunte nell'adunanza del 24 giugno 2015.

La difesa dei ricorrenti, con istanza da ultimo depositata, in data 25 febbraio 2016, nell'insistere per la concessione dell'invocata misura cautelare e quindi per l'ammissione con riserva dei ricorrenti in via d'urgenza alla successiva fase della selezione (visite mediche), segnalava, depositando la relativa documentazione a

corredo, che in altro affare di analogo contenuto la Sezione, successivamente alla citata seconda pronunzia interlocutoria, relatore il Presidente titolare p.t. della Sezione stessa, aveva invece concesso, con pronunzia assunta in data 22 dicembre 2015 (affare n. 1303/2015), la tutela cautelare richiesta, ravvisando “la fondatezza degli argomenti adottati con l’istanza cautelare”.

Orbene, la Sezione, dovendo prendere inevitabilmente atto di quanto sopra, riteneva di dover concedere, in via ultimativa, un ulteriore brevissimo rinvio per consentire all’Amministrazione di riferire sul ricorso, con l’avviso che il 20 aprile 2016, data dell’adunanza fissata per il prosieguo della trattazione del gravame, sarebbe comunque stato emesso parere sul ricorso medesimo, quanto meno sull’istanza cautelare, tenendo conto, ovviamente, anche del sopravvenuto parere del 22 dicembre 2015.

Con nota del 12 aprile 2016, inviata anche alla difesa dei ricorrenti, con termine per controdedurre, l’Amministrazione ha finalmente trasmesso la relazione istruttoria, con cui, premesse alcune eccezioni di rito, la medesima ha concluso per l’infondatezza del gravame.

Ciò posto, impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito, le considerazioni rese dall’Amministrazione non sono tali da consentire di discostarsi, anche in ossequio al principio di parità di trattamento, dalla pronunzia cautelare resa dalla Sezione in data 22 dicembre 2015 per un caso sovrapponibile, e pertanto, in accoglimento dell’istanza cautelare, deve essere disposta l’ammissione con riserva dei ricorrenti alla successiva prova della procedura selettiva.

P.Q.M.

Impregiudicato il merito, esprime il parere che l’istanza cautelare avanzata dai ricorrenti debba essere accolta, nei sensi e limiti di cui in parte motiva.

Manda alla Segreteria per la trasmissione immediata del presente parere sospensivo via PEC ai ricorrenti come domiciliati presso i loro difensori.

L'ESTENSORE  
Gerardo Mastrandrea

IL PRESIDENTE  
Luigi Carbone

IL SEGRETARIO  
Roberto Mustafà